



PROPOSTA SI SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE DI INDIVIDUAZIONE DI OPERE IRRILEVANTI AI FINI DELLA TUTELA DEL PAESAGGIO (ART. 149 DEL TUBC)

1 – PREMESSA

Attualmente, è consuetudine che OGNI opera eseguita in zona di tutela paesaggistica, qualora “visibile”, sia sottoposta ad autorizzazione paesaggistica.

In questo modo, sono soggette ad autorizzazione paesaggistica sia opere di effettiva rilevanza paesaggistica, (ampliamenti, sopraelevazioni, sensibili modifiche delle aree esterne e del paesaggio), sia opere che invece, secondo il buonsenso, non hanno alcuna rilevanza *effettiva* sul paesaggio (un gradino in più in una scala di 10 alzate, la modifica di una vetrina di un negozio, un comignolo spostato di pochi cm...).

Se l'autorizzazione paesaggistica fosse una procedura semplice e breve, non sarebbe un dramma.

Sappiamo invece che si tratta di una procedura lunga, che impegna due amministrazioni: il Comune, cui è stata delegata la funzione di rilasciare la autorizzazione, e la Soprintendenza che deve vigilare sulla corretta applicazione delle procedure.

E' un processo che richiede fino a tre mesi e mezzo, oltre alle attese per potere depositare l'istanza, quando è necessario.

La cosa è particolarmente gravosa nel caso di varianti in corso d'opera, che possono essere effettivamente rilevanti, ma il più delle volte sono irrilevanti ai fini della tutela del paesaggio (posizione leggermente differente dei comignoli, aggiustamento della posizione delle finestre in relazione al passo dei mattoni, leggere differenze nella larghezza dei marciapiedi esterni, ecc.). Come sappiamo, in zona di tutela paesaggistica le opere possono essere realizzate solo DOPO avere ottenuto l'autorizzazione paesaggistica; quindi in caso di varianti, che nel processo costruttivo sono inevitabili, diventano necessarie una o più sostensioni del cantiere, indipendentemente dalla effettiva rilevanza paesaggistica delle varianti stesse.

Va aggiunto che il considerare *qualsiasi* opera visibile come da sottoporre a procedimento di autorizzazione paesaggistica, crea numerosissimi contenziosi e procedimenti penali e amministrativi, indipendentemente dall'effettiva incidenza delle opere rilevate, impegnando amministrazioni, procura della Repubblica, legali, ecc. in un defatigante logoramento su questioni che molte volte non hanno alcuna rilevanza effettiva sul paesaggio.

In qualità di soggetti direttamente coinvolti nel processo produttivo, riteniamo utile proporre una procedura che consentirebbe una **enorme semplificazione** del lavoro degli uffici comunali e della soprintendenza, semplicemente con l'**applicazione letterale dell'art. 146.7 de ld.lgsi 42/04** (da adesso in poi TUBC).

Sottolineiamo che si ritiene tale proposta **giuridicamente corretta, in quanto sostanzialmente già prevista dal TUBC, quindi assolutamente in linea con la legislazione vigente,**

E' una procedura che consentirebbe (ripetiamo: sempre rimanendo rigidamente coerenti con quanto prescritto dalla legge) di concentrare le azioni e i controlli sugli interventi sul paesaggio a quelli che effettivamente incidono su di essi (come richiede espressamente la normativa!), trascurando gli interventi che ragionevolmente, pur essendo “visibili”, non hanno alcuna rilevanza paesaggistica.

Riteniamo infine che **la accettazione di questa procedura**, (che come si vedrà, lo ripetiamo, è assolutamente rispettosa della legislazione vigente e non richiede alcuna forzatura legislativa), **darebbe un segnale alla comunità della effettiva volontà semplificatrice delle Amministrazioni**, riconoscendo il diverso livello di incidenza degli interventi in zona di tutela paesaggistica, e modulandone di conseguenza i processi autorizzativi in maniera effettivamente commisurata all'incidenza sul paesaggio stesso, con **evidente ragionevolezza dell'azione amministrativa**, a nostro modo di vedere oggi declinata in maniera spesso inutilmente dispendiosa per il cittadino (tempi persi), ma anche per l'amministrazione, in termini di tempo perso, e di gestione di un numero di contenziosi molto superiore a quelli ragionevolmente necessari.



2 – IL CONTESTO LEGISLATIVO: LA PROPOSTA E' COERENTE

Cominciamo dall'inizio

L'art. 146 del TUBC, recita che: "1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge (...omissis...) non possono distruggerli, né introdurre modificazioni **che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici** oggetto di protezione".

Non dice "non possono introdurre modificazioni" e *basta*: i proprietari non possono introdurre modificazioni **che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici**.

La logica porta a pensare che, QUINDI, *esistono* modificazioni che NON recano pregiudizio ai valori paesaggistici.

La prima cosa che viene in mente sono le opere interne, ma allora non parleremmo, logicamente, di paesaggio; nel caso, infatti, il legislatore avrebbe scritto "modificazioni che siano visibili nel paesaggio".

Il legislatore parla di modificazioni (quindi qualcosa si modifica), *che reca pregiudizio*.

Allora, **esiste la possibilità che vi siano opere, anche esterne, che introducono modificazioni, sì, ma talmente irrilevanti da NON recare pregiudizio ai valori paesaggistici**.

L'art. 149 (interventi Non soggetti ad autorizzazione) del d.lgs. 42/04 (da ora in poi TUBC), recita che: "1. (...omissis...) non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, (la paesaggistica n.d.r.) dall'articolo 147 e dall'articolo 159:

- a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo **che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici**;
- b) (...omissis...)"

Quindi **ESISTONO opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento statico e restauro, che NON alterano lo stato dei luoghi**.

Anche in questo caso, la consuetudine ha consolidato un atteggiamento secondo il quale *solo* le opere interne non modificano il paesaggio.

Ma allora che bisogno avrebbe avuto, il legislatore, di scrivere un articolato così complesso? Era più semplice scrivere che "qualsiasi opera esterna modifica il paesaggio, quindi è soggetta ad autorizzazione paesaggistica".

Non è così.

Il legislatore ha scritto le opere di ecc. ecc, ma "che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici".

In generale.

Interne o esterne.

Che si tratti solo di opere interne, è una consuetudine che tuttavia evita qualsiasi valutazione di merito sulla *effettiva* incidenza delle opere sullo "stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici".

Quindi, volendo cogliere l'indicazione del legislatore, si deve ammettere che non TUTTE le opere esterne alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, proprio perchè anche all'art. 149 il legislatore non si limita a scrivere "non sono soggette ad autorizzazioni le opere interne" bensì, più genericamente, le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento statico e restauro, (anche esterne, quindi) che NON alterano lo stato dei luoghi.

Tornando all'art. 146, il punto 3 dice che verrà individuata la documentazione da presentare con apposito decreto (che poi è diventato il d.p.c.m. 21.12.2005 sulla relazione paesaggistica).

La cosa interessante, è che al punto 7, l'art. 146 recita "L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, (attualmente il Comune, n.d.r.) ricevuta l'istanza dell'interessato, **verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1**, (...omissis...) **Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3**, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni".

Molto interessante.

L'amministrazione competente (Comune con CQAP), prima di esaminare la relazione paesaggistica, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 149.

PRIMA.

POI, se non ricorrono i presupposti dell'art. 149, allora, e solo allora verifica l'istanza, e se è corredata da apposita documentazione.

Sembra chiarissimo, quindi, che la **PRIMA OPERAZIONE DA FARE E' SE VI SIANO O NO I PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 149**, per uscire cioè dalla procedura della autorizzazione paesaggistica.

Questo è il cuore della nostra proposta.

Proseguiamo.

Come è noto, il DPR 9 Luglio 2010 n. 139, ha introdotto la relazione paesaggistica semplificata.

Anche in questo caso, all'art. 1 comma 1 si legge che "1. Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, (...omissis...) gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco di cui all'allegato I che forma parte integrante del presente regolamento."

Ancora una volta, il legislatore avrebbe potuto scrivere che "*sono assoggettati a procedimento semplificato tutti gli interventi di lieve entità indicati nell'allegato 1*", senza bisogno di specificare "*sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici*".

Anche in questo caso, appare quindi logico pensare che **possono esistere interventi di cui all'allegato 1, che NON comportano "un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici"**

Ad esempio, all'allegato 1 del DPR 139/210, possiamo leggere che la procedura semplificata è prevista per la "7. realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non superiore a 10 mc);".

E un volume tecnico di 5 mc? Altera lo stato dei luoghi? Certamente sì.

E un manufatto accessorio di 0,50 mc? Dipende.

E una scatola di derivazione esterna, incassata nella muratura di 0,0001 mc? La ragione deve ammettere che NO, certamente non comporta una alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici.

Facciamo un altro esempio

Il punto 13 dell'allegato 1 cita fra gli ammessi alla procedura semplificata gli "interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi".

Precisa "sistematici".

Perchè?

Se l'articolo era riferito a qualsiasi modifica avremmo trovato scritto semplicemente "pavimentazioni, accessi pedonali, ecc..."

Proseguiamo nell'ipotesi: in un caso di variante in corso d'opera, un marciapiede previsto largo 120 cm viene portato a 400 cm.

E' un intervento che comporta l'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici? Certamente sì.

E da 120 a 200? Ragionevolmente sì.

E da 120 a 110? Dobbiamo ammettere che NO, ragionevolmente una così modesta differenza non è una modifica che altera lo stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici.



Quindi dobbiamo ammettere, secondo logica che devriva dalla lettera del disposto legislativo, che:

- 1) **deve essere ammessa l'ipotesi che esistano opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo, anche esterne, anche comprese nell'allegato 1 del DPR 139/210, che non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici;**
- 2) **che per dette opere, quindi, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, PRIMA di una istruttoria di autorizzazione paesaggistica verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, (punto 7 dell'art. 146).**
- 3) **E' quindi possibile e legittimo per l'ente preposto al rilascio della autorizzazione paesaggistica, verificare l'inconsistenza delle opere ai fini della tutela paesaggistica, A MONTE dell'iter della autorizzazione paesaggistica. Per l'art. 146.7 sembra addirittura obbligatorio!**

La **necessità di individuare le opere irrilevanti ai fini della tutela del paesaggio**, e di escluderle dal lungo iter della autorizzazione paesaggistica, fra l'altro, **sembra palesemente condivisa dal MiBAC** nella Nota 13 settembre 2010, prot. n. 0016721.

La nota è riferita addirittura alle opere abusive (è un chiarimento sull'applicazione dell'art. 167 comma 4 e 5 del TUBC), ma è interessante perchè **cita in diversi punti questa volontà di scindere il concetto di tutela del paesaggio da "tutto ciò che avviene nel paesaggio"**. A titolo di esempio, vale la pena riportare e commentare alcuni periodi che sono illuminanti al fine di comprendere la assoluta fattibilità della proposta.

Innanzitutto si auspica una lettura logica, razionale e "finalistica" della norma:

"...appare in ogni caso utile fornire talune indicazioni interpretative che (...omissis...) possano consentire nell'immediato **soluzioni operative temporanee meno gravose e restrittive di quelle altrimenti imposte da una lettura puramente letterale del dato normativo primario vigente**".

Il concetto viene ribadito poco dopo, laddove si afferma che:

"Si ritiene infatti necessario privilegiare un'interpretazione finalistica del dato normativo, che sia ad un tempo:

- aderente alla ragion d'essere e alla funzione essenziale della tutela paesaggistica e
- coerente con le sempre più avvertite e **pressanti esigenze di semplificazione e di attenta proporzionalità nel commisurare la risposta sanzionatoria dell'ordinamento all'effettiva portata lesiva del bene protetto** propria dell'abuso commesso."

Viene ulteriormente ribadito più avanti che

"Lo stesso articolo 146, comma 1, del Codice, d'altra parte, riprendendo, peraltro, quasi alla lettera, il testo del citato articolo 7 della legge del 1939, **fornisce una chiara indicazione nel senso di riferire l'obbligo autorizzativo esclusivamente a quegli interventi effettivamente capaci di recare pregiudizio ai valori paesaggistici protetti**".

Si insiste in più punti della nota sul concetto che è necessario concentrarsi sugli interventi che **effettivamente** sono capaci di pregiudicare i valori paesaggistici, quindi sulla necessità di dare un giudizio di merito, non asetticamente uniforme. Più avanti, in un periodo pur riferito, come si è detto, alle opere abusive, viene scritto chiaramente che:

"l'Ufficio procedente, prima ancora di verificare nella concreta fattispecie la sussistenza del suindicato presupposto negativo dell'assenza di superfici utili o volumi, ovvero di un aumento di quelli legittimamente realizzati, deve porsi la domanda preliminare se il fatto portato alla sua attenzione presenti o meno rilevanza paesaggistica, sotto il profilo della percepibilità della modificazione apportata,"

"Percepibilità", è la parola chiave.



Un'opera non percepibile non incide sul valore paesaggistico.

La Nota prosegue affermando che

“In conclusione, il quesito sollevato da codesta Associazione, ispirato dal condivisibile obiettivo di evitare irrazionali e controproducenti rigorismi applicativi che condurrebbero all'adozione di ordini di demolizione di interi manufatti a causa di minimali variazioni assolutamente non percepibili, riceve adeguata soluzione (...omissis...)”.

E' chiara l'indicazione che non ha senso fare scattare sanzioni pesantissime (sacrosante per interventi invasivi), per “minimali variazioni assolutamente non percepibili”.

Non percepibili, in senso finalistico, sono proprio quelle opere che, non avendo rilevanza sulla tutela del paesaggio, si propone di assoggettare comunque all'esame dell'ente preposto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, per valutare “se ricorrono i presupposti di cui all'art. 149”.

3 – LA NECESSITA' DI FISSARE UN “LIMITE INFERIORE”

Ora, è evidente che la decisione se le opere esterne non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici può essere benissimo bypassata ignorando il problema, e sottoponendo tutte, tutte, tutte le opere esterne al vaglio di una autorizzazione paesaggistica (come avviene ora, con gran dispendio di energie da parte di tutti, perdite di tempo, contenzioni e processi penali, ecc).

In questa accezione, qualsiasi opera esterna richiede una autorizzazione paesaggistica, una variazione volumetrica come il lieve spostamento di un comignolo rispetto al progetto, il cambio di materiale di una pavimentazione di un aeroporto, come il cambio di una maniglia in un portone, la realizzazione di un piano in più come il diverso numero dei coppi in una copertura, lo sbancamento di una collina per fare un garage interrato come 1 cm di differenza nel diametro di un corrimano.

Esempi esagerati?

Perchè?

Se il livello di modifica ammessa per rientrare nell'art. 149 è “zero”, (*qualsiasi* differenza costituisce alterazione del paesaggio), a rigore il retino che rappresenta la muratura nel prospetto di un progetto dovrebbe riportare *esattamente* al numero dei mattoni *effettivamente* esistenti nel fronte.

Quindi deve esistere un limite “inferiore”, al di sotto del quale un'opera, esterna, non è percepibile, quindi non ha rilevanza sulla tutela del paesaggio.

Se la autorizzazione paesaggistica richiedesse pochi giorni, questa differenziazione potrebbe anche essere evitata: si farebbe, per *ogni cosa che accade nel paesaggio*, una procedura di autorizzazione paesaggistica, e la cosa finirebbe lì.

Ma sappiamo che purtroppo non è così.

Richiede un massimo di 105 giorni, anche se poi, nei fatti, un eventuale sfioramento dei tempi non comporta alcuna conseguenza per nessuno, tranne che per il richiedente.

Senza considerare che, in alcuni Comuni, anche solo per depositare l'istanza sono in atto procedure che a loro volta implicano ulteriori mesi di attesa.

Che si tratti di una variazione volumetrica, o la pavimentazione di un aeroporto, o lo sbancamento di una collina, ma anche per il lieve spostamento di un comignolo, il cambio di maniglia in un portone, 1 cm di differenza nel diametro di un corrimano.

Senza alcuna distinzione.

Uffici e funzionari comunali costretti a trattare con la stessa perdita di tempo problemi enormi come quisquillie senza alcuna rilevanza, la soprintendenza occupata a un estenuante lavoro di segreteria, recepimento e verifica delle istanze per lampioncini, un gradino in più, sanatorie per comignoli o lampioncini, sottraendo tempo e risorse, già ridotte all'osso, ai veri problemi della tutela del paesaggio e del patrimonio. E agenti di

polizia municipale che nel dubbio segnalano alla procura sia il caso dello sbancamento della collina, sia quello della maniglia di un portone. E magistrati obbligati ad occuparsi di diametri di corrimano, avvocati, consulenti tecnici di parte, ricorsi, lettere e relazioni di decine di pagine...

Noi sentiamo il dovere, etico, prima che pragmatico, di *selezionare* i problemi.

Di attivare una autorizzazione paesaggistica solo dopo avere fatto la "*verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149*", come peraltro richiede espressamente la legge, art. 146.7 del TUBC.

4 – LA PROPOSTA: ATTUARE ALLA LETTERA L'ART. 146.7 DEL TUBC

Per superare questa applicazione della legge, e condividere l'atteggiamento del legislatore, ribadito dal MiBAC, è indispensabile congegnare una procedura che consenta (come peraltro impone il punto 7 dell'art. 146), di escludere dall'iter paesaggistico tutte quelle opere che "non alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici" (art. 149 del TUBC e art. 1 del DPR 139/2010), quindi non "recano pregiudizio ai valori paesaggistici" (art. 146 TUBC).

Anche in questo caso, il legislatore fornisce la strada.

Attualmente l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si avvale del parere della CQAP per rilasciare l'autorizzazione paesaggistica.

E' lo stesso organismo cui si potrebbe delegare una valutazione "*se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149...*" (art. 146.7 TUBC).

Quindi, i casi sono due:

- La CQAP valuta se sono opere che possono rientrare nell'art. 149, contestualmente alla autorizzazione paesaggistica;

oppure

- La CQAP decide se sono opere che possono rientrare nell'art. 149, PRIMA della autorizzazione paesaggistica;

Ora, noi proponiamo una procedura che:

- **Semplifica** enormemente il lavoro degli uffici comunali preposti all'esame delle pratiche paesaggistiche, liberando energie e risorse per cose più importanti;
- **Semplifica** enormemente il lavoro degli uffici della Soprintendenza, liberando energie e risorse per cose più importanti;
- **Semplifica** enormemente la vita ai cittadini, evitando perdite di tempo (quindi perdite economiche) drammatiche;
- **Risponde perfettamente e totalmente sia ai dettami degli artt. 146 e 149 del TUBC, sia all'art. 1 del DPR 139/2010** e, anzi, **sembra rispondere meglio delle consuetudini attuali** al dettato letterale dell'art. 146.7 del TUBC, condividendo peraltro la "filosofia applicativa" che il MiBAC sembra esplicitare nella nota 13 settembre 2010, prot. n. 0016721.

La procedura che proponiamo è la seguente:



- 1) Il Comune delega alla CQAP¹ il compito di valutare, mediante preparare, “se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149...”.
- 2) La domanda di preparare deve essere corredato comunque di relazione paesaggistica (normale, non semplificata);

La CQAP ha quindi tutti gli elementi per valutare il progetto esattamente come farebbe per una autorizzazione paesaggistica, ma ha la facoltà (oggi negata), di verificare “se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149”, PRIMA della autorizzazione paesaggistica vera e propria, con tutto il suo iter di 105 giorni (+ attese, + sforamenti eventuali).

La valutazione della CQAP, quindi, può portare:

- o a un parere che le opere rientrano nell'art. 149, (allora si fa un titolo abilitativo come gli altri, ma SENZA la necessità di attivare una autorizzazione paesaggistica);
- **oppure** a un parere che no, le opere/variazioni sono tali da NON rientrare nelle possibilità di cui all'art. 149 del TUBC, e allora deve essere attivato l'iter completo.

Ricordiamo che possiamo parlare solo di manutenzioni ordinarie, straordinarie, di consolidamenti statici e di restauri conservativi, quindi le variazioni di sagoma, gli aumenti volumetrici ecc, sono comunque esclusi da questa possibilità.

In seconda battuta, se questa proposta appare troppo audace (speriamo di avere dimostrato che, anche giuridicamente, non lo è) **questo iter potrebbe essere seguito ALMENO SOLO PER LE VARIANTI IN CORSO D'OPERA**, cioè solo per interventi che abbiano già ottenuto una autorizzazione paesaggistica precedente.

In questo caso la portata semplificatoria della procedura perderebbe gran parte del suo significato, (oltre a disattendere l'applicazione dell'art. 146.7 del TUBC) ma servirebbe almeno a semplificare gli iter per variazioni che, nel 90% dei casi, sono davvero irrilevanti, e dipendono il più delle volte dagli inevitabili aggiustamenti del progetto in fase esecutiva.

5 – ESEMPI ESISTENTI DI ATTUAZIONE DELL'ART. 146.7 DEL TUBC

Va detto che alcuni Comuni della nostra provincia (Anzola dell'Emilia, San Lazzaro di Savena), già applicano procedure analoghe proprio per individuare gli interventi/opere talmente irrilevanti ai fini della tutela paesaggistica, da potere essere esclusi dalla necessità di attivare l'iter autorizzativo della autorizzazione paesaggistica, esattamente come prevede l'art. 146.7 del TUBC.

Ma anche Comuni che hanno una forte tradizione di tutela dell'architettura e del paesaggio, hanno riconosciuto da tempo la necessità di modulare la tutela paesaggistica alla effettiva rilevanza delle opere e degli interventi. L'esempio più eclatante può essere quello della città di Firenze, che ha esplicitamente escluso la necessità della autorizzazione paesaggistica per le opere irrilevanti ai fini della tutela del paesaggio (v. allegato 1 - art. 22 del regolamento edilizio, recentissimamente integrato e modificato – ma l'articolo interessato era presente nel regolamento fin dal 2008).

Firenze ha addirittura individuato alcune specifiche opere che sono escluse a priori dalla necessità di seguire l'iter della autorizzazione paesaggistica; ad esempio, l'art. 180 (v. allegato 2), individua esplicitamente le parabole satellitari (di determinate caratteristiche e dimensioni), come opere riferibili all'art. 149 del TUBC, quindi per principio escluse dell'iter paesaggistico.


Al di là degli esempi esistenti, riteniamo che la procedura sia comunque ragionevolmente applicabile.

¹ cui, rammentiamo l'art. 3 della LR 31 chiede “l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici) paesaggistici,



Schematizzazione dell'iter proposto.

Di fatto, è quello che IMPONE il punto 7 dell'art. 146 del TUBC



Noi confidiamo che venga compreso lo spirito autenticamente collaborativo di questa proposta, che pur leggendo in maniera assolutamente rigida la legislazione in materia di autorizzazione paesaggistica, consente di semplificare un processo che oggi viene applicato indifferentemente alla effettiva necessità di applicarlo, senza rinunciare ad alcuna funzione di controllo sui valori (effettivamente) paesaggistici.

“si confida nella possibilità, pur nell'immutato quadro normativo, di pervenire a soluzioni ragionevoli e proporzionate dei numerosi casi — emersi nella pratica applicativa — di variazioni minimali (...omissis...) che risultino solo fisicamente misurabili, ma non siano in alcun modo percepibili e visibili e restino, perciò, paesaggisticamente irrilevanti.”

Non lo chiediamo noi architetti: è l'ultimo capoverso della Nota 13 settembre 2010, prot. n. 0016721.

Lo dice il Ministero.

Chiediamo pertanto alla Soprintendenza un pronunciamento di condivisione di questa proposta, per poterne poi discutere con i Comuni, forti del parere della SBAP, e siamo ovviamente disponibili per un eventuale incontro sul tema.

In attesa di un riscontro, porgiamo

Distinti saluti



Allegato 1

Comune di Firenze

Regolamento edilizio in vigore dal 23 luglio 2012

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 91 del 19 Aprile 1999 (proposta n. 442)

modificato con delibere del Consiglio Comunale:

n. 103 del 26 giugno 2000 (proposta n. 346)

n. 79 del 9 luglio 2001 (proposta n. 214)

n. 21 del 8 aprile 2002 (proposta n. 41)

n. 66 del 18 luglio 2005 (proposta n. 186)

n. 47 del 16 luglio 2007 (proposta n. 195)

n. 87 del 13 ottobre 2008 (proposta n. 56)

n. 86 del 26 ottobre 2009 (proposta n. 546)

n. 40 del 23 luglio 2012 (proposta n. 345)

Art. 22 - Progetti non soggetti all'autorizzazione di cui agli artt. 146, 147 e 159 del D.Lgs 42/04.

1. Non sono sottoposti al parere della Commissione Comunale per il Paesaggio, in quanto non è richiesto il rilascio della autorizzazione di cui all'art. 87 della L.R. 1/2005 (*si riprende la definizione dell'art. 149, n.d.r.*):
 - a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
 - b) gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
 - c) gli interventi di taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'art. 142, comma 1, lettera g), del D.Lgs 42/2004 purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
2. Nelle fattispecie individuate dalla lettera d) dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e cioè nei soli casi di "bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze", **non si considerano soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 87 della L.R. 1/2005, oltre ai progetti degli interventi che non comportano modifiche esterne dei fabbricati, anche i progetti degli interventi che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, includere le modifiche da eseguirsi su pareti e coperture che, seppur esterne, prospettino su spazi scoperti interni all'edificio o al complesso immobiliare quali chiostri, cortili, chiostrine e simili che siano irrilevanti ai fini della tutela del vincolo riferito agli aspetti panoramici.**
3. In riferimento alla fattispecie di cui al punto precedente, **non si considerano soggette all'autorizzazione di cui all'art. 87 della L.R. 1/2005, le piccole modifiche delle facciate e coperture ovunque esse prospettino, che non comportino significativa alterazione delle medesime e siano pertanto irrilevanti ai fini della tutela del vincolo riferito agli aspetti panoramici.**



Allegato 2

Comune di Firenze

Regolamento edilizio in vigore dal 23 luglio 2012

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 91 del 19 Aprile 1999 (proposta n. 442)

modificato con delibere del Consiglio Comunale:

n. 103 del 26 giugno 2000 (proposta n. 346)

n. 79 del 9 luglio 2001 (proposta n. 214)

n. 21 del 8 aprile 2002 (proposta n. 41)

n. 66 del 18 luglio 2005 (proposta n. 186)

n. 47 del 16 luglio 2007 (proposta n. 195)

n. 87 del 13 ottobre 2008 (proposta n. 56)

n. 86 del 26 ottobre 2009 (proposta n. 546)

n. 40 del 23 luglio 2012 (proposta n. 345)

Art. 180 - Antenne e parabole trasmettenti e riceventi della radio, della televisione e della telefonia mobile

... omissis...

8. Le antenne e parabole riceventi della radio e della televisione che rispondano alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si considerano opere che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 della L.R. 1/2005, che richiama l'art. 149 del D.Lgs. 42/2004, non è richiesto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 87 della stessa legge regionale. (la paesaggistica, n.d.r.)

La loro installazione non richiede alcun adempimento od atto autorizzativo preliminare ed è subordinata ai soli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di impianti.

La conformità dell'opera alle prescrizioni del presente Regolamento dovrà essere esplicitamente attestata dall'installatore congiuntamente al deposito, presso i competenti uffici comunali, della dichiarazione di conformità prevista dalla L. 46/1990.